



## Atto di fondazione

### Nome e sede

#### Art. 1

<sup>1</sup> Con il nome «Sammelstiftung Vita» («Fondation Collective Vita», «Fondazione Collettiva Vita», «Vita Collective Foundation») – di seguito Fondazione – s'intende una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.

<sup>2</sup> La fondatrice è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. La Fondazione ha sede a Zurigo. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo in Svizzera.

### Scopo

#### Art. 2

<sup>1</sup> Lo scopo della fondazione consiste nell'attuare la previdenza professionale obbligatoria per lavoratori e datori di lavoro in caso di vecchiaia e invalidità nonché in caso di decesso per i relativi superstiti.

<sup>2</sup> La previdenza è attuata in primo luogo ai sensi della LPP e delle sue disposizioni esecutive. La Fondazione può gestire soluzioni di previdenza estesa che vanno oltre le prestazioni minime di legge, incluse prestazioni di sostegno in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione.

<sup>3</sup> Per l'inclusione del datore di lavoro sono determinanti l'art. 4 cpv. 2 e l'art. 44 cpv. 1 LPP. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza.

<sup>4</sup> Lo scopo della Fondazione è raggiunto con la stipulazione di contratti di adesione con datori di lavoro che desiderano aderirvi. Con il contratto di adesione viene istituita una cassa di previdenza.

<sup>5</sup> Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare per tutti o per i singoli rischi contratti d'assicurazione con compagnie di assicurazioni sulla vita concessionarie, a condizione che lei stessa sia contraente e beneficiaria.

### Patrimonio

#### Art. 3

<sup>1</sup> La fondatrice ha riservato alla Fondazione l'importo di CHF 50'000.– (cinquantamila) come patrimonio iniziale. Ulteriori elargizioni sono possibili in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> Il patrimonio della Fondazione viene alimentato dai contributi regolamentari dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalle elargizioni facoltative dei datori di lavoro o di terzi, dalle eventuali eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione nonché dai redditi patrimoniali della Fondazione.

<sup>3</sup> Dal patrimonio della Fondazione non si possono prelevare, se non a scopo di previdenza, importi da utilizzare per il versamento di prestazioni che i datori di lavoro affiliati sono tenuti a versare per legge oppure che versano usualmente a titolo di remunerazione per il lavoro svolto (p. es. assegni familiari, assegni per i figli e altre allocazioni, gratifiche).

<sup>4</sup> Il patrimonio della Fondazione viene investito secondo principi riconosciuti e nel rispetto delle prescrizioni federali in materia di investimento e di separazione del patrimonio. Il consiglio di fondazione può emanare un regolamento d'investimento.

<sup>5</sup> I contributi dei datori di lavoro affiliati possono provenire da mezzi della Fondazione, se precedentemente i datori di lavoro hanno accumulato delle riserve di contributi all'interno della cassa di previdenza e se queste sono state documentate separatamente.

## **Regolamenti**

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Negli indirizzi di massima il consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti di previdenza riguardanti la realizzazione dello scopo della Fondazione e, in particolare, il tipo e l'estensione delle prestazioni previdenziali, il finanziamento delle casse di previdenza, nonché i rapporti tra datori di lavoro, assicurati e destinatari.

<sup>2</sup> Purché vengano salvaguardati lo scopo della Fondazione e i diritti dei destinatari, i regolamenti di previdenza possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento, in particolare quando leggi, ordinanze o decisioni delle più alte istanze giudiziarie richiedono modifiche.

<sup>3</sup> Il consiglio di fondazione emana gli ulteriori regolamenti necessari, in particolare un regolamento delle spese e un regolamento d'organizzazione per il comitato di cassa come pure un regolamento per l'elezione del consiglio di fondazione (regolamento elettorale). Inoltre può emanare un regolamento d'organizzazione per la Fondazione e altri regolamenti o direttive per i suoi comitati.

## **Casse di previdenza**

### **Art. 5**

Le casse di previdenza esistenti sono indipendenti tra di loro e vengono amministrate separatamente.

## **Organi**

### **Art. 6**

<sup>1</sup> Gli organi della Fondazione sono il consiglio di fondazione e i comitati di cassa e, se il consiglio di fondazione ne designa una, la direzione.

<sup>2</sup> L'organo supremo è rappresentato dal consiglio di fondazione.

## **Consiglio di fondazione**

### **Art. 7**

<sup>1</sup> Il consiglio di fondazione è composto da otto membri, costituiti per metà da rappresentanti dei lavoratori e per metà da rappresentanti del datore di lavoro. La durata ordinaria del mandato è di quattro anni.

<sup>2</sup> Il consiglio di fondazione si occupa della gestione complessiva della Fondazione. Provvede all'adempimento delle mansioni legali, determina gli obiettivi e

principi strategici della Fondazione nonché gli strumenti per il loro adempimento. Definisce l'organizzazione della fondazione, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la direzione.

<sup>3</sup> Rappresenta la fondazione all'esterno se tale rappresentanza, in base a questo atto di fondazione o altri regolamenti e direttive, non è delegata ad altri organi, comitati o terzi.

<sup>4</sup> I dettagli della composizione e il modus operandi del consiglio di fondazione sono regolamentati in un regolamento d'organizzazione a parte.

<sup>5</sup> La procedura per l'elezione del consiglio di fondazione e i requisiti del diritto di voto attivo e passivo sono stabiliti nel regolamento elettorale.

<sup>6</sup> Il consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

<sup>7</sup> Le decisioni per le quali non è espressamente richiesta una maggioranza qualificata vengono deliberate con la maggioranza semplice dei membri presenti. A parità di voti, il presidente pronuncia il voto decisivo.

<sup>8</sup> Per le decisioni importanti è richiesta una maggioranza di 2/3. In particolare, si considerano decisioni importanti le modifiche dell'atto di fondazione, del regolamento elettorale, del regolamento d'investimento e la disdetta di un contratto di assicurazione.

<sup>9</sup> Per tutte le sedute è necessario redigere un verbale.

<sup>10</sup> Il consiglio di fondazione può essere autorizzato dal regolamento a istituire comitati o commissioni e può conferire loro la competenza di disciplinare e monitorare l'esecuzione delle delibere del consiglio di fondazione.

<sup>11</sup> Previa consultazione con l'esperto per la previdenza professionale, il consiglio di fondazione adotta le misure idonee nel caso in cui il patrimonio della fondazione non dovesse essere sufficiente a soddisfare gli obblighi della Fondazione.

## **Comitato di cassa**

### **Art. 8**

<sup>1</sup> Ogni cassa di previdenza ha il proprio comitato di cassa che l'amministra. Il comitato di cassa si compone per una metà di rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà di rappresentanti dei lavoratori. I particolari riguardanti la modalità di elezione, i diritti e doveri del comitato di cassa sono regolamentati all'interno del regolamento sull'organizzazione del comitato di cassa emanato dal consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Il comitato di cassa non può rappresentare la Fondazione verso l'esterno.

**Controllo****Art. 9**

<sup>1</sup> Il consiglio di fondazione designa un organo di revisione per l'esame annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale.

<sup>2</sup> Il consiglio di fondazione incarica un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale di verificare periodicamente la Fondazione.

**Modifica dell'atto di fondazione****Art. 10**

Il consiglio di fondazione può presentare domanda all'autorità di modifica competente ai sensi degli artt. 85 e 86 CC per eventuali modifiche relative all'organizzazione e allo scopo della Fondazione. In ogni caso, alla Fondazione non può essere destinato uno scopo diverso da quello della previdenza per il personale.

**Scioglimento e liquidazione****Art. 11**

<sup>1</sup> Se una cassa di previdenza viene sciolta o liquidata, si procede dapprima a indennizzare i destinatari che ne fanno parte. In base alla decisione del comitato di cassa, un eventuale saldo residuo o viene destinato a un nuovo istituto di previdenza per il personale del datore di lavoro in questione o di un successore legale, oppure viene assegnato ai destinatari rimanenti come quota di liquidazione, nella forma consentita dalla legge.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento o liquidazione di una cassa di previdenza, non è possibile assegnare al datore di lavoro in questione o a un successore legale alcun fondo.

<sup>3</sup> Se la Fondazione viene liquidata, il consiglio di fondazione decide in merito all'impiego di un eventuale saldo rimanente del patrimonio della Fondazione. Si esclude un ritorno dei fondi della Fondazione alla fondatrice, ai datori di lavoro affiliati alla Fondazione oppure ai loro successori legali come pure un impiego diverso dallo scopo della previdenza professionale.

<sup>4</sup> In ogni caso resta riservato il consenso dell'autorità di vigilanza allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

Zurigo, 9 marzo 2021

Il consiglio di fondazione:

Peter E. Naegeli  
Presidente del consiglio  
di fondazione

Tanja Siegenthaler  
Vicepresidente del consiglio  
di fondazione

In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.